

Tribunale di Brescia, II sezione penale, composizione monocratica (Dr. Gaboardi), sentenza nr. 842 del 25.02.2019

Allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari – cortile condominiale – sussistenza del reato di evasione – esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. è applicabile alla fattispecie di evasione nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti previsti dalla disposizione citata. Oltre ai limiti edittali, invero, si deve verificare la sussistenza dell'esiguità del danno, della tenuità dell'offesa nonché dell'occasionalità della condotta.

[Nel caso di specie, il Giudice riteneva applicabile la causa di non punibilità di cui sopra ravvisando tutti gli elementi citati. Nello specifico:

- l'esiguità del danno, giudicata in relazione all'interesse protetto dalla fattispecie di cui all'art. 385 c.p. (ovverosia la tutela dell'effettività dei provvedimenti restrittivi della libertà personale), veniva affermata sulla scorta del minimo e limitato potenziale ostacolo all'attività di vigilanza degli operanti (l'imputato, infatti, veniva rinvenuto in un cortile condominiale, chiuso da un muro perimetrale e da due cancelli, a pochi metri da casa);
- la tenuità dell'offesa veniva rintracciata nelle modalità concrete della condotta dell'imputato (il quale si limitava ad intrattenersi in uno spazio pertinenziale al domicilio di esecuzione degli arresti e, inoltre, provvedeva ad un pronto ed immediato rientro alla vista degli operanti) nonché nell'atteggiamento collaborativo tenuto successivamente dal soggetto verso i militari;
- il carattere occasionale e contingente del comportamento illecito, per il quale deponeva il casellario giudiziario e l'assenza di precedenti per fatti analoghi].